****

*Como, 23 luglio 2021 Comunicato Stampa*

**AMBIENTE:**

**CONFARTIGIANATO FA CHIAREZZA SULLA NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTO URBANO**

**E SULL’IMPATTO DELLA TARI SULLE IMPRESE.**

Le troppe incertezze nell’applicazione della **nuova definizione di rifiuto urbano**, introdotta con il decreto legislativo 116/2020, preoccupano le imprese. Le criticità sono emerse soprattutto nella fase di scrittura dei nuovi regolamenti comunali che, in molti casi, sembrano disattendere alcuni importanti chiarimenti che il Ministero per la Transizione Ecologica ha diffuso con la circolare del 12 aprile scorso e successivamente con quella del 14 maggio.

A supportare tale iniziativa il ”**parere legale”** redatto da un importante studio legale specializzato nelle materie ambientali, che contribuisce a fare chiarezza su alcuni dei nodi più critici di questa vicenda e conferma, su basi giuridiche, la piena legittimità delle disposizioni di legge e delle successive interpretazioni ministeriali.

Innanzitutto, in coerenza con le indicazioni ministeriali, si ribadisce che le **lavorazioni artigianali**, analogamente a quanto avviene per le lavorazioni industriali, sono da considerarsi prevalentemente produttive di rifiuti speciali e, quindi, le aree dove si svolge la lavorazione artigianale sono da considerarsi **sottratte all’applicazione della TARI**. Lo stesso vale per i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.

Si è posta inoltre l’attenzione anche sull’annosa questione della **durata quinquennale** nella scelta delle imprese che intendono **conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani**. Un riferimento temporale che, come evidenziato con fermezza dall’Antitrust, **non può** in alcun modo **essere** considerato **vincolante**. Come **non può essere considerato un obbligo per le imprese quello di indirizzare la scelta verso il servizio pubblico o privato per tutte le tipologie di rifiuti urbani**. Un’ipotesi che non avrebbe alcun fondamento nella norma ma neanche alcuna logica anche rispetto alla necessità di orientare le imprese verso le modalità di conferimento più efficienti e più in linea con gli obiettivi ambientali, dovendo di conseguenza poter decidere di servirsi per alcune frazione del servizio pubblico e per altre ricorrere al mercato.

Infine, alla base di tutte queste considerazioni, vi è quanto più volte chiarito dal Ministero, vale a dire la nuova definizione di rifiuto urbano “*deve essere applicata nell’ottica generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva e non con il fine di stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace, tanto da non voler incidere con la ripartizione delle competenze tra pubblico e privato nell’ambito della gestione medesima*” e che “*è doveroso sottolineare come la definizione di rifiuti urbani, …, debba essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo.*” Occorre quindi evitare – sostiene Confartigianato – che la riforma introdotta si trasformi, in aumenti della TARI insostenibili per le imprese e in un ingiustificato spostamento verso la gestione pubblica dei rifiuti prodotti dalle imprese, che peraltro in questi anni sono stati efficacemente gestiti dagli operatori del settore, solo per una sua errata applicazione. Inoltre in momento così delicato come quello attuale – conclude Confartigianato - è fondamentale non ingenerare ulteriore confusione e incertezze burocratiche nelle imprese, che sono già impegnate ad affrontare e contenere le conseguenze della pandemia.

22100 Como – Viale Roosevelt 15 – tel. 031 3161 info@confartigianatocomo.it www.confartigianatocomo.it